



Ente giuridico per la protezione degli animali – DPR 922/64
Member of WSPA – World Society for the protection of animals

APPUNTI DI VIGILANZA AMBIENTALE VOLONTARIA

ad uso delle guardie volontarie

**QUALIFICHE E FUNZIONI
GUIDA PER L'ATTIVAZIONE DEI NUCLEI
MODALITA' PER L'ACCERTAMENTO DEGLI ILLECITI IN MATERIA DI AMBIENTE
ESEMPI DI MODULISTICA**

a cura di Attilio Bertolucci

Premessa

Il libretto si propone quale semplice strumento pratico, un quaderno di appunti ad uso delle guardie volontarie che si occupano di ambiente, scevro da particolari pretese di essere un manuale ne tanto meno di essere esaustivo circa gli argomenti trattati. La mancanza di una legge quadro che regoli la materia della vigilanza ambientale volontaria ed il "variegato" sistema di leggi e normative regionali e locali rende arduo il compito di fornire dettagliate informazioni circa il modo più idoneo per organizzare i servizi di vigilanza volontari su base nazionale .

Si deve inoltre tener conto che l'incerta collocazione delle guardie volontarie in tema di qualifiche e funzioni ha generato spesso dubbi sul corretto procedimento che devono osservare nel momento in cui sono chiamate a svolgere il loro compito . Addirittura le qualifiche e le funzioni attribuite alle guardie volontarie cambiano a seconda della materia trattata e del tipo di nomina posseduta . Non è mia intenzione approfondire questo tema più del necessario. La guida riguarderà piuttosto il lato tecnico e l'esecuzione degli atti di competenza delle guardie volontarie nella loro veste di Pubblici Ufficiali svolgenti o meno funzioni di competenza limitata .

Tuttavia , aldilà delle qualifiche o dei poteri che la legge attribuisce loro occorre tenere conto che l'attività svolta dalle guardie volontarie non deve intendersi come "alternativa" o "sostitutiva" di quella delle forze dell'ordine istituzionali. Come principio di fondo le guardie volontarie dovrebbero rappresentare un servizio "sussidiario" a quello istituzionale, svolto con spirito di collaborazione ed una buona dose di umiltà.

Il lavoro che segue è rivolto a tutti quelli che da cittadini qualunque, ritenendo di avere avuto in uso il bene "ambiente" dalle generazioni future alle quali un giorno dovranno restituirlo in buona salute, si sono sentiti in dovere di impegnare parte del loro tempo in un'attività di volontariato, che a volte si presenta difficile ed invisibile ad alcuni, consapevoli di poter apportare un loro piccolo contributo.

Non è rivolto a coloro i quali anche inconsapevolmente perdono il loro tempo con il solo scopo di vestire una bella uniforme, magari anche ben dotata di lucenti galloni o fantasiosi optional (compreso pure la medaglietta della loro prima comunione) per una sorta di "auto-consacrazione" di se stessi in divisa .

Attilio Alfredo Bertolucci

responsabile del servizio nazionale guardie eco-zoofile Lega Nazionale per la Difesa del Cane

Aprile 2000

Ultimo aggiornamento : dicembre 2004

**<<Di tre specie sono al mondo gli ignoranti: il primo che non sa, il secondo che non vuol sapere, il terzo che pretende di sapere>>
(Giambattista Basile - Cunto de li cunti)**

Saevitia in bruta est tirocinium crudelitatis in homines

Il concetto giuridico di “ ambiente “ .

L'ambiente può avere definizioni diverse a seconda del punto di vista con cui si affronta il tema .

Per gli artisti l'ambiente può essere definito con termini poetici o pittorici ; per i naturalisti esso può essere descritto sotto il profilo scientifico .

Per chi opera in materia di protezione dell'ambiente e soprattutto per coloro i quali sono incaricati di compiti di vigilanza è estremamente importante conoscere bene cosa si intende per “ ambiente “ in senso giuridico .

A tale proposito la Corte di Cassazione ha fissato il seguente principio :

<< Per “ambiente” deve intendersi il contesto delle risorse naturali e delle stesse opere più significative dell'uomo protette dall'ordinamento perché la loro conservazione è ritenuta fondamentale per il pieno sviluppo della persona .

L'ambiente è una nozione , oltreché unitaria , anche generale , comprensiva delle risorse naturali e culturali , veicolata nell'ordinamento del diritto comunitario >> . (Cass. pen. Sez. III – 10-3-93 – Pres. Accinni – Rel. Raimondi – P.G. Geraci) .

Dall'autorevolissima fonte citata si evince chiaramente che l'ambiente , in senso giuridico , è composto da tutte le risorse naturali ed anche dalle opere più importanti dell'uomo stesso.

Le risorse naturali si suddividono in :

- risorse abiotiche (aria , acqua , suolo)
- risorse biotiche (animali , vegetali)

Ne deriva che le competenze di vigilanza e tutela attribuite alle guardie ecologiche o ambientali (e anche ittiche, venatorie, zoofile per il loro specifico) riguardano in senso lato questi beni .

Il concetto di “polizia” nel nostro ordinamento giuridico .

Quando si pensa alla “polizia” la nostra mente si richiama automaticamente all'immagine di quei “corpi di polizia” propriamente detti e definiti anche come “forze dell'ordine” o “forze di polizia” (ad es. Polizia di Stato, Carabinieri, G.di F. , etc..) . In realtà la parola << polizia >> sotto il profilo giuridico ha un significato più ampio ed astratto.

Tale concetto , nella dottrina corrente, è così definito :

<<Per polizia si intende quella funzione amministrativa svolta dallo Stato (ed anche da altri enti) volta ad attuare tutte le misure necessarie, consistenti nella impostazione coattiva di particolari limitazioni per i singoli soggetti, allo scopo :

- di assicurare la pacifica convivenza e l'ordinato svolgimento della vita dei cittadini nel rispetto della legge;
- di evitare eventuali danni e pericoli che potrebbero derivare allo Stato ed alla collettività da un'attività svolta arbitrariamente dai singoli.

L'attività di polizia si distingue in :

- **polizia giudiziaria** : è quella polizia che svolge attività di accertamento e repressione dei reati , ricerca dei colpevoli per assicurarli alla giustizia;
- **polizia amministrativa** : è quella polizia che svolge attività amministrativa, volta ad attuare le misure amministrative, preventive e repressive, affinché i privati rispettino le limitazioni che la legge impone al loro operato e svolgano la propria attività senza procurare danni alla società. >>

Se ci soffermiamo sulla definizione appena esposta possiamo accorgerci che non è un “eresia” (come molti erroneamente ritengono) sostenere che anche le guardie volontarie delle associazioni svolgono in realtà “funzioni di polizia “ (ovviamente entro i limiti del servizio a cui sono destinate).

Facciamo un esempio: i divieti imposti dalla l.157/92 verso certe pratiche di caccia rappresentano nella fattispecie le << particolari limitazioni >> riferite ad ipotesi astratte di condotte venatorie illecite che lo Stato afferma per mezzo di una propria legge la quale individua una congerie di soggetti cui è affidato “il compito” di vigilare sul rispetto della norma medesima (art. 27).

E’ ovvio che il mero incarico di vigilare (ovvero: osservare con attenzione) sarebbe un’attività inefficace ed improduttiva di benefici se non fosse seguito dal conferimento, nei confronti dei soggetti in parola, degli strumenti giuridici necessari per rendere quel compito efficace di produrre azioni concrete , preventive e repressive delle condotte illecite (art.28).

I poteri di tipo “autoritativo” che la stessa normativa attribuisce agli addetti alla vigilanza venatoria (siano essi dipendenti che volontari) rappresentano il fondamento giuridico che consente alle guardie venatorie di <<impostare coattivamente particolari limitazioni>> .

In altre parole : anche la semplice azione di controllo rappresentata dalla richiesta di esibizione dei documenti e della selvaggina abbattuta (art. 28) costituisce , per il cacciatore, un obbligo dal quale egli non può esimersi, rappresentando quindi una limitazione seppure temporanea alla sua libertà di azione perché , in caso di rifiuto, sussisterebbe reato previsto dal codice penale.

Questo, altro non è che una “funzione di polizia” attribuita dalla legge in capo alle guardie venatorie (compreso quelle volontarie) .

La differenza tra i concetti di “attività di vigilanza” e “attività di polizia” è quindi sostanziale. Rimanendo nell’ambito dell’esempio precedente la prima consiste nell’attenta, ma mera, osservazione di talune condotte degli individui soggetti al rispetto della norma in parola, mentre la seconda si concretizza con il potere di applicazione coattiva di controllo che la legge attribuisce alle guardie venatorie.

In tal senso l’una è legata all’altra : l’attività di vigilanza (di natura squisitamente preventiva) è prodromica all’attività di polizia (che può assumere aspetto sia preventivo che repressivo di eventuali condotte illecite)

Sulla base di questi ragionamenti obiettivi, se pure articolati in modo sintetico e banale, non appare quindi “un’eresia” affermare che le guardie venatorie non svolgono semplicemente attività di “vigilanza venatoria” bensì anche di “polizia venatoria” stante l’attribuzione dei compiti e dei poteri che la legge conferisce loro. Se così non fosse le guardie venatorie (come del resto qualsiasi altro soggetto incaricato di fare rispettare le leggi) non avrebbero luogo ad esistere. Una guardia investita del solo compito di vigilare sarebbe un semplice (anche se attento) osservatore delle altrui malefatte e di fronte a queste impotente per interrompere la condotta illecita.

Costituzione dei gruppi di guardie giurate volontarie .

L’esistenza delle guardie volontarie, appartenenti ad associazioni o anche ad enti pubblici e privati , è prevista dall’ordinamento nelle seguenti materie : vigilanza sulla pesca fluviale (art. 31 R.D. n.1604 del 8 ottobre 1931 e leggi regionali sulla tutela della fauna ittica) ; vigilanza sulla pesca marittima (art.21 legge n.963 del 1965) ; vigilanza sulla caccia (art. 27 L. n°157 del 11 febbraio 1992 e leggi regionali in materia) ; vigilanza zoofila (art.7 L. n° 611 del 12-6-1913 , legge 20 luglio 2004 n. 189 ed altre leggi statali e regionali in materia di tutela degli animali d’affezione) ; vigilanza ecologica e/o ambientale (ad es. L. 352/1993; alcune leggi regionali di istituzione dei servizi di vigilanza ecologica o ambientale volontaria) .

Come si può vedere i campi d’interesse, anche se limitati nel numero , sono assai vasti.

Le norme citate stabiliscono quali sono i soggetti che possono chiedere la nomina di proprie guardie volontarie nelle varie materie .

La costituzione di un gruppo di guardie volontarie che operi per conto di un’associazione non è cosa complicata, tuttavia occorre avere chiaro, quantomeno, chi sia l’interlocutore a cui è necessario rivolgersi.

Con l’attuazione della cosiddetta riforma “Bassanini” (Decreto leg.vo n. 112 del 1998) è stata trasferita ai presidenti delle province la competenza di nominare le guardie giurate ittiche e venatorie . Il rilascio dei decreti di riconoscimento delle guardie giurate zoofile e di quelle ecologiche è ancora di competenza dei prefetti.

E' capitato di sentire che alcune Prefetture pare abbiano trasferito alle Province anche i procedimenti di nomina delle guardie giurate zoofile : è un errore e la conseguenza potrebbe essere che i decreti rilasciati dalle Province in quest'ultima fattispecie non abbiano valore legale .

Il citato Decreto l.vo n. 112 del 1998 al riguardo recita così :

Art. 163.

Trasferimenti agli enti locali

1. Le funzioni e i compiti di polizia amministrativa spettanti agli enti locali sono indicati nell'articolo 161 del presente decreto legislativo.

2. Ai sensi dell'articolo 128 della Costituzione, sono trasferiti ai comuni le seguenti funzioni e compiti amministrativi:omissis

3. Ai sensi dell'articolo 128 della Costituzione, sono trasferite alle **province** le seguenti funzioni e compiti amministrativi:

a) il riconoscimento della nomina a guardia giurata degli agenti venatori dipendenti dagli enti delegati dalle regioni e delle guardie volontarie delle associazioni venatorie e protezionistiche nazionali riconosciute, di cui all'articolo **27 della legge 11 febbraio 1992, n. 157;**

b) il riconoscimento della nomina di agenti giurati addetti alla sorveglianza sulla pesca nelle acque interne e marittime, di cui all'articolo **31 del regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604, e all'articolo 22 della legge 14 luglio 1965, n. 963;**

c) il rilascio dell'autorizzazione per l'espletamento di gare ... omissis

4. Dei provvedimenti di cui al comma 2, lettere a), e), f) e g), e di cui al comma 3 e' data tempestiva informazione all'autorità di pubblica sicurezza.

Anche il Ministero degli Interni ha già avuto modo di chiarire l'argomento con propria circolare inviata a tutte le Prefetture :

Circolare n°557/S. 16735/12982 (21) 29

Oggetto: conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle Regioni ed agli Enti locali in materia di polizia amministrativa.

..... Omissis....

Si fa presente che le fattispecie indicate agli artt. 162 e 163 del Decreto leg.vo n.112 del 1998 devono essere interpretate sulla base del dato letterale risultante dalla norma.

In particolare, in relazione ai quesiti pervenuti con riguardo al settore delle guardie giurate, si ritiene opportuno evidenziare che è trasferito alle Province il riconoscimento della nomina a guardia giurata degli agenti venatori dipendenti dagli enti delegati dalle Regioni, delle guardie volontarie delle Associazioni venatorie e protezionistiche nazionali riconosciute, di cui all'art.27 della legge 11 febbraio 1992 n.157, nonché il riconoscimento della nomina di agenti giurati addetti alla sorveglianza sulla pesca nelle acque interne e marittime di cui all'art. 31 del R.D. 8 ottobre 1931 n. 1604 e dell'art. 22 della legge 14 luglio 1965 n. 963 . **NON SONO PERTANTO OGGETTO DI TRASFERIMENTO FATTISPECIE DIVERSE DA QUELLE SURRIPORTATE** . Si confida nella puntuale osservanza delle direttive indicate e si resta in attesa di ricevere un cortese cenno di assicurazione.

Come si può ben vedere la citata norma dispone il trasferimento in parola solo per quanto concerne le guardie giurate venatorie e quelle ittiche e non le guardie giurate zoofile. In tal senso , anche allo scopo di evitare possibili "qui pro quo" è bene che l'associazione di protezione degli animali chieda il riconoscimento delle proprie guardie giurate zoofile alla Prefettura citando , nell'istanza, la seguente dicitura : << guardia giurata zoofila ai sensi della legge 13 giugno 1913 n. 611 e della legge 20 luglio 2004 n. 189 ai fini della vigilanza sull'applicazione delle leggi, dei regolamenti generali e locali in materia di protezione degli animali e tutela del patrimonio zootecnico.....>> evitando di citare la l. 157/92 e il R.D.

1604 del 1931 anche perché comunque, per legge, le guardie giurate zoofile in quanto tali possono operare controlli anche su caccia e pesca .

Il responsabile dell'associazione, o chi per esso, dovrà chiarire che tipo di "guardia giurata" intende fare riconoscere quindi prendere primi contatti o con la provincia o con la prefettura a seconda dei casi .

Ovviamente solo quelle associazioni che abbiano i riconoscimenti previsti dalle leggi nelle materie di cui trattasi possono ottenere la nomina ed il riconoscimento di proprie guardie volontarie per le varie specialità. Le istanze di nomina potranno essere esenti da bollo se l'associazione da cui dipendono è una "ONLUS" o se è iscritta all'albo regionale delle associazioni di volontariato . Nelle istanze di nomina a guardia giurata volontaria dovranno essere indicate anche le leggi di competenza (si vedano gli schemi di richiesta di riconoscimento in calce) aggiungendo alle leggi statali eventuali leggi regionali che conferiscono anche altri incarichi alle guardie delle associazioni riconosciute (ad es. leggi regionali per la circolazione fuoristrada , protezione dei prodotti del sottobosco, etc.) .

Per quanto concerne l'attività del costituendo gruppo si deve tenere conto che, come spiegato meglio più avanti, le guardie giurate delle associazioni, anche se volontarie, sono a tutti gli effetti "guardie particolari giurate" e come tali trovano la loro disciplina normativa generale di riferimento nel "Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza" . L'art. 249 del regolamento applicativo del TULPS stabilisce che il servizio delle g.p.g. è sottoposto al controllo del Questore, che normalmente lo esplica attraverso l'acquisizione di un "regolamento di servizio" . La disciplina citata prevede inoltre l'obbligo per le g.p.g. di portare in servizio l'uniforme o in mancanza il distintivo, l'una e l'altro devono essere approvati dal prefetto.

Le guardie giurate volontarie .

Normalmente le guardie volontarie delle associazioni sono " guardie particolari giurate " munite di decreto di riconoscimento rilasciato dall'Autorità competente ai sensi dell'art.138 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (R.D. 18 giugno 1931 n. 773).

Oltre al sistema " guardie giurate " esiste la possibilità di un diverso tipo di nomina previsto da specifiche leggi regionali (ad es. le GAV- guardie ambientali volontarie della Toscana) .

Queste ultime, non sono guardie giurate perché la loro nomina è riconosciuta solitamente dalla Regione o dalla Provincia in base alle predette norme regionali (vedasi ad es. legge Regione Toscana n. 7 / 98 – Istituzione del servizio volontario di vigilanza ambientale) . La GAV, una volta nominata, riveste la qualifica di pubblico ufficiale ed ha funzioni di agente di polizia amministrativa per espressa disposizione della citata norma ma non è una guardia giurata.

Nel panorama nazionale delle guardie volontarie non possiamo dimenticare le GEV (guardie ecologiche volontarie) . Analogamente alle GAV , le GEV sono istituite attualmente in certe Regioni (ad es. Piemonte, Emilia Romagna, etc..) in virtù di proprie disposizioni . Ma a differenza delle GAV toscane, le GEV piemontesi ed emiliane, ad esempio, sono nominate guardie giurate dai prefetti previa richiesta delle province. Anche se il sistema di nomina a g.p.g. è vetusto (ed obiettivamente andrebbe modernizzato) a parere di chi scrive resta comunque "preferibile" perché la nomina a guardia giurata da maggiori garanzie , perché il soggetto ogni anno viene "radiografato" dall'Autorità di PS ; perché le nomine per decreto del prefetto delle g.p.g. è rilasciata da un'autorità terza e quindi non coinvolta direttamente nell'amministrazione del territorio sotto il profilo della gestione ambientale, laddove la guardia "troppo ligia" al dovere potrebbe creare imbarazzo a questo o quell'amministratore locale; etc.) .

Purtroppo a tutt'oggi manca una normativa quadro nazionale che regoli la materia della vigilanza volontaria in modo globale e che, soprattutto, faccia chiarezza circa le competenze, le qualifiche e le funzioni delle guardie volontarie anche se ad onor del vero esistono varie proposte di legge in discussione in Parlamento.

IL RAPPORTO DI VOLONTARIATO

Salvo casi particolari le guardie di cui trattasi sono normalmente legate alla propria associazione o ente da un rapporto di volontariato.

Sotto il profilo giuridico circa lo status di "guardia giurata" non v'è differenza alcuna tra quelle volontarie e quelle dipendenti , intese quest'ultime come "retribuite" .

Possiamo affermare tranquillamente che, anche per un certo aspetto normativo, i volontari sono a tutti gli effetti "dipendenti" anche se privi di remunerazione .

Ad esempio il DPR 27 aprile 1955 n. 547 riguardante le norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro stabilisce che :

<< TITOLO I Disposizioni generali
Capo I - Campo di applicazione

1. Attività soggette.

Le norme del presente decreto si applicano a tutte le attività alle quali siano addetti lavoratori subordinati o ad essi equiparati ai sensi dell'art. 3, comprese quelle esercitate dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, da altri Enti pubblici e dagli Istituti di istruzione e di beneficenza.

2..... omissis

3. Definizione di lavoratore subordinato.

Agli effetti dell'art. 1, per lavoratore subordinato si intende colui che fuori del proprio domicilio presta il proprio lavoro alle dipendenze e sotto la direzione altrui, con o senza retribuzione, anche al solo scopo di apprendere un mestiere, un'arte o una professione. omissis >>

Il rapporto che lega le guardie volontarie alla propria associazione o ente è comunque un rapporto di dipendenza perché per entrare a far parte del personale di vigilanza di una associazione si devono comunque accettare regole stabilite negli statuti e nei regolamenti, perché per poter permanere nel servizio di cui si fa parte è necessario adeguarsi alle direttive impartite dai responsabili ne più ne meno come qualsiasi altro "dipendente" . Nel nostro ambiente sono in molti ad essere convinti che c'è differenza, anche sotto l'aspetto delle qualifiche, tra le guardie giurate retribuite e quelle volontarie. E'inesatto perché la normativa di base che ci riguarda (il Testo Unico delle Leggi di P.S.) non fa alcun distinguo. Il rapporto di volontariato è uno stato di fatto interno che riguarda il soggetto stesso e la propria organizzazione.

L'attività di volontariato è regolata in via generale dalla legge quadro n.266 del 1991.Questa normativa prevede tra l'altro che i volontari siano coperti obbligatoriamente da apposite polizze assicurative contro gli infortuni e la responsabilità civile verso terzi. Non vi sono invece obblighi contributivi.

I POTERI DELLE GUARDIE PARTICOLARI GIURATE

Salvo quanto disposto dalle norme speciali che regolano la vigilanza nelle materie di cui trattasi (ad es. caccia e pesca) e le leggi a queste correlate (ad es. cpp ; legge 689/81) i poteri delle guardie giurate in genere sono sintetizzati nell'art.255 del R.D. 6 maggio 1940 n. 635 - Regolamento per l'applicazione del T.U. di P.S.:

<< Le guardie particolari addette alla custodia dei beni mobili ed immobili possono stendere verbali soltanto nei riguardi del servizio cui sono destinate. Tali verbali fanno fede in giudizio fino a prova contraria.>>

Il servizio cui sono destinate le guardie giurate è normalmente scritto sul decreto di nomina e/o stabilito dalla legge e dai regolamenti . Cosicché le guardie giurate ittiche potranno redigere solo verbali che riguardano il loro servizio di vigilanza sulla pesca così come ad esempio quelle venatorie potranno stendere verbali che riguardano l'attività di caccia o quelle zoofile per quanto concerne la protezione degli animali e la tutela del patrimonio zootecnico.

Dalle disposizioni della norma citata discendono due importanti concetti che vale la pena di tenere sempre presenti :

- a- le competenze delle guardie giurate sono limitate al servizio cui sono destinate ed i limiti sono definiti nel decreto di nomina e dalla normativa vigente.
- b- i verbali redatti dalle guardie giurate, quali pubblici ufficiali, hanno forza di atto pubblico e costituiscono prova in giudizio fino a querela di falso.

Quest'ultimo aspetto determina quello che giuridicamente si può definire "potere certificativo" attribuito alle guardie giurate. Ciò discende dalla condizione per cui le guardie giurate in genere sono considerate, per giurisprudenza costante e consolidata, pubblici ufficiali.

Guardie giurate volontarie ittiche ; ecologiche ; venatorie ; zoofile . Qualifiche e funzioni

-Guardie giurate ittiche.

In materia di sorveglianza sulla pesca la collocazione giuridica delle guardie ittiche (dette anche alieutiche) risulta essere inequivocabile . Agli agenti giurati nominati per la sorveglianza sulla pesca è riconosciuta la qualità di agenti di polizia giudiziaria secondo quanto stabilito dall'art.31 del Testo Unico delle leggi sulla pesca R.D. n° 1604 del 8-10-1931 . La predetta legge attribuisce alle guardie ittiche compiti di vigilanza sull'attività di pesca nonché di tutela della fauna ittica e dei corpi idrici in relazione all'inquinamento delle acque . Si deve aggiungere che alcune leggi regionali attribuiscono alle guardie ittiche compiti aggiuntivi quali : vigilanza sulle norme per la circolazione in fuoristrada , per la raccolta dei prodotti del sottobosco e la tutela dell'ambiente naturale , ecc.

Il quadro delle competenze delle guardie ittiche nominate dalle associazioni protezionistiche potrebbe essere completato , al momento della presentazione della richiesta di nomina , con l'indicazione di altre leggi statali : art. 11 del D P R. n.376 del 14 Luglio 1995 – regolamento di esecuzione della legge n.352 del 23 Agosto 1993 Norme quadro sulla raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati ; art.15 legge n. 752 del 16 Dicembre 1985 – Raccolta , coltivazione e commercio dei tartufi ; art.14 legge 99 del 6 Gennaio 1931 – Disciplina sulla coltivazione, raccolta e commercio delle piante officinali .

Per il riconoscimento delle guardie giurate ittiche la normativa statale vigente non prevede ne esami ne partecipazione a corsi, tuttavia è bene che ogni associazione , prima di procedere alla nomina di aspiranti , si premuri di dar loro adeguata formazione .

- Guardie giurate venatorie volontarie.

Per la vigilanza venatoria le disposizioni contenute nella vigente normativa (l.157 del 11 Febbraio 1992) non sono del tutto chiare in relazione alle reali funzioni delle guardie volontarie venatorie . A causa di questa situazione normativa sono nate due diverse "dottrine" circa la qualificazione delle guardie volontarie venatorie, soprattutto per quanto riguarda l'argomento "funzioni di polizia giudiziaria" ovvero quali siano le reali modalità procedurali cui si devono attenere le ggvv nel caso dei reati venatori perché perché per quanto riguarda gli illeciti amministrativi di competenza è pacifico che le stesse abbiano i poteri stabiliti all'art. 13 della legge 689/81 (richiamata specificatamente dalla 157/92) .

Su questo è necessario quindi spendere qualche parola in più nel tentativo di offrire maggiore chiarezza con la dovuta obiettività .

Aldilà di ogni interpretazione, più o meno di parte , credo si possa tranquillamente affermare che le guardie volontarie venatorie sono prima di tutto "guardie particolari giurate" perché così dispone l'art. 27 della l. 157/92 e come tali valgono anche per loro le disposizioni del già citato art.255 del regolamento di PS.

A tale riguardo è necessario precisare alcuni punti :

- a) anche se la c.d. "riforma Bassanini" ha "spostato" dai prefetti ai presidenti delle province i compiti di riconoscimento delle guardie che vigilano sulla caccia e sulla pesca queste rimangono comunque guardie giurate (così infatti dispongono le leggi statali in materia di caccia e di pesca rimaste immutate)

e la disciplina normativa che le riguarda resta invariata e la si può trovare nel Testo Unico delle Leggi di P.S. e nel relativo Regolamento applicativo (rispettivamente R.D. n. 773 del 18 giugno 1931 e R.D. n. 635 del 6 maggio 1940) ;

- b) lo status di volontari riguarda solo il rapporto intercorrente tra la persona e l'associazione d'appartenenza ; sotto il profilo della normativa di riferimento delle guardie giurate non c'è differenza alcuna fra quelle retribuite e quelle volontarie;

Premesso ciò proviamo a fare qualche ragionamento.

La legge 157/92 conferisce alle guardie giurate venatorie volontarie (GGVV) quei poteri, che si possono definire di tipo autoritativo-pubblicistico , tipici dei Pubblici Ufficiali, che prevedono l'espletamento di funzioni di polizia amministrativa e di funzioni di polizia giudiziaria con competenza limitata agli illeciti amministrativi e penali in ambito venatorio .

Il motivo del contendere tra le varie opinioni sono proprio le presunte “ funzioni di polizia giudiziaria “ derivanti dal dovere , di cui sono investite le guardie venatorie , di accertare e reprimere i reati elencati all'art. 30 della l.157 / 92 .

Per motivi di giusta chiarezza è bene tenere conto che sull'argomento specifico una buona parte della Magistratura è orientata in senso positivo : le guardie venatorie volontarie sono agenti di polizia giudiziaria e come tali devono agire nei confronti dei reati di loro competenza. Se da un lato esiste questo orientamento, confermato da corposa giurisprudenza di legittimità, dall'altro il Ministero dell'Interno ed una parte della Magistratura di merito con propri pareri e sentenze si sono orientati in senso diverso : le guardie venatorie volontarie nell'espletamento del loro servizio sono pubblici ufficiali però non sono agenti di p.g. .

La situazione così creata è sicuramente di “confusione” sia tra gli operatori che tra gli “utenti” e potenzialmente può generare, come del resto ha già generato, situazioni di particolare difficoltà ed incertezza. Ma, del resto, si deve tenere presente che l'applicazione della legge penale è di esclusiva competenza dell'Autorità giudiziaria e non rientra tra le competenze dell'Autorità amministrativa. Anche dalla definizione del termine “polizia” citata precedentemente si evince agevolmente che l'argomento “polizia giudiziaria” è materia penale perché la p.g. trova la sua disciplina normativa nel codice di procedura penale, perché i compiti specifici della p.g. consistono nell'accertamento e repressione degli illeciti penali ed inoltre : la p.g. in quanto tale risponde del suo operato solo all'Autorità giudiziaria.

Un parere o una circolare emanati in tal senso dall'Autorità amministrativa, quando riguardano la sfera della materia penale, rappresentano un orientamento, sia pure autorevole, che però non può trovare applicazione pratica se non tra gli organi o gli uffici che dipendono direttamente dall'amministrazione stessa.

Per questo motivo è opportuno che il responsabile del gruppo delle guardie giurate volontarie prenda contatto con il Procuratore della Repubblica locale per avere un parere in tal senso, positivo o negativo che sia . Ancora meglio se tale parere fosse rilasciato in forma scritta dal Procuratore generale distrettuale.

Per esperienza diretta di chi scrive posso assicurarvi che ogni possibile contestazione o contenzioso o procedimento che venga posto in essere da chicchessia contro la guardia che ha agito in tal senso, attenendosi alle disposizioni dell'Autorità giudiziaria preventivamente interpellata, può finire solo che positivamente.

La sentenza più significativa , circa l'argomento specifico delle funzioni di p.g. in capo alle guardie venatorie volontarie , è forse la seguente :

Suprema Corte di Cassazione Sentenza n. 1151 del 1 – 4 – 1998 , R.G.N. 45971/97 :

<<.....Rileva preliminarmente la Corte che, in via di principio, non si può escludere la qualifica di agenti di polizia giudiziaria alle guardie volontarie delle associazioni di protezioni dell'ambiente riconosciute dal Ministero dell'Ambiente , perché la legge 11 febbraio 1992 n. 157 espressamente attribuisce ad esse un compito di vigilanza venatoria sulla «applicazione della presente legge» compreso l'art. 30 relativo alle sanzioni penali (vedi art. 27 lett. b); perché l'articolo 28 stessa legge nel definire poteri e compiti degli addetti alla vigilanza venatoria ricomprende sia il potere ispettivo (la richiesta di esibizione della licenza di porto del fucile per uso di caccia; la richiesta di esibizione del tesserino rilasciato dalla Regione; la richiesta del contrassegno di assicurazione), sia il potere di controllo della fauna abbattuta o

catturata (vedi art. 28, 1° comma) e il potere di accertamento (redazione del verbale art. 28, 5° comma); perché la qualifica di polizia giudiziaria a favore delle guardie volontarie non richiedeva una specifica menzione, essendo tali soggetti competenti solo per la materia venatoria, mentre appariva necessaria per altri soggetti pure menzionati nella legge aventi competenza generale; perché nel contenuto degli artt. 55 e 57 c.p.p. «il prendere notizia dei reati» è collegato logicamente in via funzionale al dovere di «impedire che vengano portati a ulteriori conseguenze» e ciò sembra debba valere anche per le guardie venatorie, naturalmente solo nei limiti del servizio cui sono destinate, anche per una esigenza operativa essenziale nella specifica materia, onde assicurare gli elementi probatori, evitarne la dispersione ed impedire che l'azione antiggiuridica possa proseguire (**in tal senso si esprime anche la nota 28.3.1994, prot. 1467-44/6 U.L. del Ministero Giustizia)>>.**

Sia la Suprema Corte di Cassazione (che in passato si era espressa anche in modo diverso) che il Ministero di Giustizia sono dell'avviso che le guardie giurate volontarie venatorie delle associazioni sono agenti di polizia giudiziaria. Di opinione diversa è il Ministero dell'Interno che facendo proprio un parere del Consiglio di Stato (n.2296/94 del 29 Agosto 1994) con circolare n.559/C.30137.10173.A del 18 Marzo 1995 inviata a tutti i Prefetti , i Questori ed i Comandi delle forze dell'ordine , divulgava una circolare in merito asserendo che le guardie volontarie venatorie delle associazioni hanno la qualifica di “guardia giurata particolare “ e che nell'esercizio delle funzioni sono Pubblici Ufficiali ma non sono agenti di polizia giudiziaria.

Secondo chi scrive le GGVV hanno la qualifica di guardia giurata , sono Pubblici Ufficiali nell'esercizio dei loro compiti e svolgono funzioni sia di polizia amministrativa che di polizia giudiziaria limitatamente al servizio a cui sono destinate.

Come abbiamo quindi visto anche se la legge n°157 / 92 non attribuisce espressamente la qualifica di agenti di pg alle guardie venatorie volontarie, di fatto, le norme in essa contenute conferiscono loro le funzioni tipiche della polizia giudiziaria .

Nella fattispecie tali funzioni sono da considerarsi limitate alle contravvenzioni elencate all'art.30 della legge 157/92 .

Circa l'accertamento e contestazione degli illeciti amministrativi (quindi per svolgere funzioni di polizia amministrativa) è sufficiente essere un “organo addetto al controllo “ (vedasi art.13 L.689/81). In materia di procedimento amministrativo il quadro è molto più semplice perché anche alle guardie volontarie (quale organo addetto al controllo) sono attribuiti tutti i poteri di accertamento , indagine e sequestro amministrativi previsti dalla legge n° 689 del 24 -11- 1981 espressamente richiamata anche dalle disposizioni speciali in materia (art. 31 c.6 legge157/92) .

E' da tenere conto, infine, che in base alle disposizioni dell'art. 27 della l.157 / 92 alle guardie venatorie sono attribuite le seguenti funzioni: **vigilanza sull'attività di caccia, tutela della fauna , tutela dell'ambiente, salvaguardia delle produzioni agricole .**

La nomina a guardia venatoria rappresenta quindi un ottimo strumento per potere operare nell'ambito della tutela ambientale e questo a prescindere da ogni disposizione locale che intenda limitare l'ambito operativo delle GGVV perché la funzione di tutela ambientale a loro affidata discende dalla legge dello Stato .

Guardie ambientali volontarie – guardie ecologiche volontarie

Si tratta di tipologie di guardie volontarie di istituzione relativamente recente . Queste sono nominate da enti locali sulla base di disposizioni regionali. Normalmente non sono guardie giurate ma guardie volontarie con qualifica di agenti di polizia amministrativa. Alcune leggi regionali però prevedono che per la loro nomina sia richiesto il decreto di riconoscimento prefettizio a guardia giurata. Le gav o le gev si occupano soprattutto di ambiente in senso lato ma occorre rilevare che i loro poteri d'intervento , pur avendo compiti che investono una vasta gamma di specifiche materie, sono assai limitati. La qualificazione di agenti di polizia amministrativa non conferisce loro i poteri di accertare reati ma solo di segnalarli all'Autorità giudiziaria quali pubblici ufficiali. Questa è una grossa limitazione quando si opera in materia ambientale perché la stragrande maggioranza degli illeciti ambientali è configurata come reato. Basti pensare alla tutela delle acque, delle bellezze naturali, dell'aria, allo smaltimento dei rifiuti, agli abusi edilizi, alla normativa sugli scarichi. Ne è un esempio la legge regionale Toscana n.7 del 23 – 1 –1998 istitutiva del servizio di

vigilanza ambientale formato dalle gav. All'art. 5 comma 4° della predetta normativa è stabilito che le gav sono Pubblici Ufficiali con funzioni di polizia amministrativa ai quali, per l'accertamento delle infrazioni, sono conferiti i poteri di cui all'art. 13 della l. 689/ 81. Ma ciò vale solo per gli illeciti di tipo amministrativo. Le gav quando nell'esercizio delle loro funzioni hanno notizia di reato devono farne "segnalazione" agli organi competenti. L'uso del termine "segnalazione" nella legge regionale in parola sta creando all'interno dei nuclei GAV una convinzione che credo sia errata. Molte di esse ritengono di essere esentate dall'occuparsi direttamente dei reati ambientali perché non hanno funzioni di p.g.

Cosa significhi in realtà "fare segnalazione di un reato" è da interpretare almeno sotto il profilo procedurale. Di certo le gav, quando nell'esercizio o a causa delle loro funzioni hanno notizia di un reato, non possono compiere gli atti propri della p.g. tuttavia, tenuto conto che sono pubblici ufficiali, esse sono obbligate dalla legge a farne denuncia all'Autorità giudiziaria o ad un Ufficiale di p.g. nei modi previsti dal codice di procedura penale ed in caso di omissione possono incorrere loro stessi nei rigori di una severa censura penale (art. 361 del codice penale : omessa denuncia di reato). Altro che "esentati" dall'occuparsi del penale !!

Per diventare gav o gev occorre frequentare appositi corsi e superare esami organizzati solitamente dalle province.

Le guardie zoofile.

Una menzione particolare va fatta per quelle guardie giurate volontarie delle associazioni di protezione degli animali, le cosiddette guardie zoofile : ad esse era riconosciuta in origine la qualifica di agenti di pubblica sicurezza in base ad una disposizione di legge risalente ai primi anni del '900 (art. 7, legge n° 611 del 12-6-1913). Dalla fine degli anni settanta, con la soppressione dell'Enpa e la sua trasformazione da ente pubblico in associazione privata, le guardie zoofile sono riconosciute quali guardie giurate (art.5 DPR 31/3/1979). I loro compiti sono principalmente quelli della tutela degli animali contro il maltrattamento e della vigilanza sull'applicazione delle leggi e dei regolamenti generali e locali in materia di protezione degli animali e tutela del patrimonio zootecnico.

Nel panorama nazionale possiamo trovare guardie zoofile (non giurate) riconosciute con decreto di enti locali e guardie zoofile giurate riconosciute con decreto prefettizio. Con riguardo alle qualifiche attribuite alle due diverse tipologie possiamo dire che le prime sono sicuramente pubblici ufficiali mentre alle seconde sono attribuite anche le funzioni di polizia giudiziaria zoofila.

Infatti la recentissima **legge 20 luglio 2004 n. 189**, oltre che modificare l'impianto normativo e sanzionatorio afferente agli atti di maltrattamento degli animali attribuisce alle guardie giurate delle associazioni protezionistiche e zoofile riconosciute le funzioni e le qualifiche di polizia giudiziaria (artt. 55 e 57 CPP : funzioni della polizia giudiziaria ; ufficiali e agenti di polizia giudiziaria), con riferimento all'applicazione di tutte le leggi a protezione degli animali d'affezione.

La "restrizione" agli animali d'affezione, a parere di chi scrive, non significa affatto che con la nuova legge le ggz (guardie giurate zoofile) potranno occuparsi solo ed esclusivamente di questi animali. In questo ambito occorre tenere conto di tre cose :

1-la norma è, se vogliamo, non precisa perché chi stabilisce quali sono gli animali d'affezione? Sono solo i cani e i gatti? E i canarini? E le iguane tenute in casa da privati? E i furetti? E... quanti altri tipi di animali possono essere tenuti per affetto verso di essi? Esiste una norma che ne stabilisce un elenco? Non mi pare.

2-rimane invariata la regola generale da applicarsi alle guardie giurate in genere stabilita dal già citato art. 255 del Regolamento di applicazione del TULPS <<... le guardie particolari..... possono stendere verbali soltanto nei riguardi del servizio a cui sono destinate..... tali verbali fanno fede fino a prova contraria>>. Il servizio a cui sono destinate le guardie giurate zoofile sta scritto nel decreto di riconoscimento prefettizio che generalmente, se ben fatto, contiene la seguente dicitura : << vigilanza e applicazione delle leggi e dei regolamenti generali e locali in materia di protezione degli animali e tutela del patrimonio zootecnico>>.

3-alle guardie giurate in genere ed in particolare anche a quelle zoofile la giurisprudenza di merito e di legittimità nonché molte Procure della Repubblica con innumerevoli pareri e direttive già riconoscevano loro le funzioni di pg.

Tutto ciò , anche se appare forse complicato, significa semplicemente che :

- a- le ggz potranno (dovranno) continuare ad occuparsi della protezione di tutti gli animali e della tutela del patrimonio zootecnico nella loro qualità di guardie giurate (svolgenti anche funzioni di pg laddove riconosciute) ;
- b- con riguardo agli animali d'affezione le ggz sono indiscutibilmente riconosciute “ex-lege” agenti di pg e come tali applicheranno le leggi nei casi di loro competenza.

Per quanto sopra ne deriva che fra le guardie zoofile riconosciute con decreto della Regione e quelle nominate con decreto del Prefetto vi è quindi una sostanziale differenza di posizione giuridica che si ripercuote , all'atto pratico, anche sotto il profilo dell'intervento operativo. Mentre le prime, di norma, sono considerate pubblici ufficiali con funzioni di polizia amministrativa quelle munite di decreto prefettizio sono anch'essi pubblici ufficiali però hanno qualifica, e quindi funzioni, di polizia giudiziaria entro i limiti delle proprie competenze (animali d'affezione).

E' da segnalare inoltre un'altra questione: secondo una particolare interpretazione delle norme vigenti , alcune prefetture sostengono che le guardie zoofile delle associazioni riconosciute di protezione degli animali non possono operare autonomamente e quindi non rilasciano i relativi decreti di nomina a meno che questi non siano richiesti , per conto delle associazioni interessate, dai Comuni ovvero a meno che non esista un accordo, una convenzione o altro atto con il quale il Comune incarichi o riconosca alle guardie dell'associazione funzioni di vigilanza zoofila sulle proprie ordinanze, regolamenti , etc.. .

Ciò è dovuto ad una applicazione a mio parere eccessivamente rigorosa delle disposizioni del DPR 31/3/1979 .

La norma citata ha disposto, alla sua entrata in vigore, che i Comuni assumessero le funzioni amministrative svolte dal soppresso ENPA le cui guardie perdevano la qualifica di agenti di p.s. e mantenevano quella di guardie giurate incaricate della vigilanza sull'applicazione dei “regolamenti “ generali e locali in materia di protezione degli animali e di tutela del patrimonio zootecnico.

Questo accade soprattutto dove non esiste una legge regionale che regoli la materia della tutela degli animali e che preveda l'esistenza di guardie zoofile appartenenti ad associazioni.

Sull'argomento però ci sarebbe da discutere ampiamente perché, secondo un'altra interpretazione delle norme, che condivido, le associazioni protezionistiche e zoofile riconosciute hanno tutto il diritto di organizzare proprie guardie zoofile, anche autonomamente , allo scopo di perseguire i propri scopi statutari. Ma la questione dovrebbe essere definitivamente superata grazie alle disposizioni della nuova legge contro il maltrattamento degli animali già citata.

Queste misconosciute funzioni di polizia giudiziaria in relazione alle guardie giurate volontarie .

In parecchi anni di attività mi è capitato di sentirne , soprattutto riguardo alle ormai famose ma , ahimè, misconosciute funzioni di pg . Ne parliamo nei forum , ai convegni , durante i corsi ed ognuno dice la sua. A volte è capitato di sentire cose abbastanza bizzarre tipo : ”ma se abbiamo le qualifiche di pg allora possiamo eseguire anche i fermi di polizia ?” oppure “ la legge ci attribuisce le qualifiche di pg però noi (guardie volontarie) non siamo la pg vera perché quella vera sono gli appartenenti alle forze di polizia” ed altro ancora tipo “ siccome le guardie giurate venatorie non hanno qualifica di agenti di pg esse non possono contestare le infrazioni amministrative “ (???) .

Per quel poco che ci capisco credo di poter dire che non esiste una pg vera (?) o una pg finta ne che i fermi di polizia possano essere fatti , avendo le qualifiche, a prescindere.

Quindi per chiarire certi argomenti meglio è riferirsi alla legge scritta e non a quella “ciarlata”.

Come già detto la polizia giudiziaria è quella branca di polizia che si occupa dei reati e che trova la sua disciplina normativa nel codice di procedura penale. Certi controlli di tipo amministrativo possono essere svolti non perché l'operatore ha la qualifica di pg (di per se non centra niente) ma semplicemente perché da qualche parte (leggi, regolamenti, decreto di nomina prefettizio, etc...) è scritto o stabilito che quell'operatore è organo addetto al controllo(art. 13 legge 689/81) a prescindere dall'aver o meno le

funzioni di pg. Poi è vero che la legge 689/81 prevede che anche gli ufficiali e gli agenti di pg sono preposti all'accertamento e contestazione delle infrazioni amministrative ma resta il principio indiscutibile che, per definizione, la polizia giudiziaria si occupa in via prioritaria e specificatamente dei reati, perché così è stabilito dalla legge (art. 55 cpp).

Riguardo a certe affermazioni circa una pg "vera" ed una "meno vera" riferite ai presunti poteri dell'una o dell'altra (francamente non capisco cosa si possa intendere) queste non trovano nella legge alcun fondamento. L'art. 57 del codice di procedura penale (cpp) nell'elencare chi sono gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria stabilisce delle differenze solo per quanto concerne la sfera delle competenze: sono u.p.g. e a.p.g. (ufficiali e agenti di pg) a competenza generale (cioè che hanno competenza su tutti i reati previsti dall'ordinamento) gli appartenenti alle cosiddette forze dell'ordine elencati a commi 1° e 2° del citato art. 57. Sono u.p.g. e a.p.g. a competenza limitata (comma 3°) "tutte le persone alle quali le leggi ed i regolamenti attribuiscono le funzioni di polizia giudiziaria".

Cosa significa ciò?

Intanto ho sottolineato la parola "persone" perché questa disposizione, appunto, si riferisce al soggetto in quanto persona (molti erroneamente sono convinti che il possesso delle qualifiche di pg discenda dal fatto di appartenere o meno da pubbliche amministrazioni). Precisato questo punto andiamo a cercare di capire meglio dove sta la differenza fra quelli a competenza generale e quelli a competenza limitata (lasciando per il momento da parte le differenze tra gli u.p.g. e gli a.p.g.).

La differenza sta nel tipo di reato ovvero:

- a) Anche se in pratica esistono diverse specializzazioni tecniche gli organi di pg a competenza generale si devono occupare di tutti i reati previsti dall'ordinamento (sia nel codice penale che in qualsiasi legge speciale).
- b) Gli organi di polizia giudiziaria a competenza limitata, invece, si devono occupare solo dei reati riguardanti la loro materia specifica e solitamente indicati nella norma speciale che gli ha attribuito le funzioni di pg (ad es. le guardie giurate zoofile in quanto organo di pg a competenza limitata devono occuparsi dei reati riguardanti gli animali).

Per sfatare una comune diceria occorre inoltre precisare che anche nel caso degli u.p.g. e a.p.g. a competenza limitata questi possono, anzi devono, compiere tutti gli atti previsti dal codice di procedura penale nella trattazione del caso di illecito penale di loro specifica competenza.

Quindi ad es. se per quel particolare reato fosse previsto il fermo o l'arresto (facoltativi o obbligatori) anche loro potrebbero o dovrebbero procedere all'una o all'altra azione.

In linea generale nella realtà non mi risulta che nei vari campi di competenza delle guardie giurate volontarie esistano reati per i quali siano previsti arresto o fermo.

Quindi le ggv che hanno le qualifiche di pg non possono eseguire arresti o fermi semplicemente perché per i reati di loro competenza questi atti non sono previsti. E' assolutamente priva di fondamento giuridico l'affermazione per cui le ggv non possono fare queste cose perché sono volontari o altre baggiate del genere.

Altra cosa è discutere se sia opportuno o meno, per ragioni di ordine pratico, che le guardie volontarie abbiano le funzioni di polizia giudiziaria tenuto conto che queste comportano grosse responsabilità ed un impegno che può non esaurirsi nell'ambito di quelle (poche?) ore di servizio programmate per il tempo libero. Pensiamo ad es. al sequestro del fucile di un bracconiere: una volta sequestrato, in attesa di consegnarlo all'AG competente, dove lo si deposita se magari la sede da cui si dipende non è dotata di idoneo locale o armadio di sicurezza o peggio ancora se non si ha a disposizione neanche una sede? Non lo si può certo portare a casa propria. E ammesso di essere dotati di queste strutture e che il sequestro fosse stato eseguito durante il servizio che normalmente viene svolto nel week-end: siamo in grado di rispettare i tempi per la consegna all'AG degli atti e del corpo di reato? E se l'Autorità giudiziaria ci delegasse a svolgere ulteriori indagini o quant'altro di competenza siamo in grado di prenderci tutto il tempo necessario per dedicarci allo svolgimento di quest'attività? Siamo dotati dei mezzi e dell'attrezzature necessarie?

Sono ovviamente quei problemi che poi si possono presentare nella realtà del servizio e che mi inducono a pensare, almeno personalmente, che forse sarebbe meglio essere semplicemente pubblici ufficiali e non avere le qualifiche di pg.

Non dobbiamo dimenticarci la nostra condizione di volontari cioè di persone che prestano quest'attività quando hanno tempo .

Resta difficile conciliare il lavoro con il volontariato quando i doveri che ne possono scaturire devono essere svolti obbligatoriamente nei tempi dovuti.

Un'altra cosa che mi è capitato di leggere riguarda un aspetto della questione , a dir poco, preoccupante. Sono del parere che fintanto certe affermazioni, non corrette sotto il profilo giuridico, provengono da una guardia neofita o da persone non addette o non erudite in materia queste possono essere tollerate e corrette. Ma quando esse provengono da un organo istituzionale che abbia anche il potere di emanare disposizioni , questo davvero mi lascia molto perplesso. In una circolare riguardante le sanzioni amministrative conseguenti ad accertamenti effettuati da guardie giurate e guardie volontarie pubblicata nel 1999 sulla gazzetta ufficiale di una Regione si legge :

<< Omissis ... A tali soggetti che assumono la qualifica di guardia giurata, non implicante di per sè funzioni di polizia giudiziaria o che rivestono la qualifica di guardia privata riconosciuta ai sensi del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, spettano i poteri analiticamente individuati dai commi 1 e 5 dell'art. 28 della menzionata legge 11 febbraio 1992, n. 157.

2. Pertanto, le guardie giurate e le guardie private riconosciute, non possedendo la qualifica di agente di polizia giudiziaria, nell'esercizio dell'attività di vigilanza, qualora accertino, anche a seguito di denuncia, violazioni alle disposizioni in materia di tutela della fauna e di regolamentazione del prelievo venatorio, potranno redigere ai sensi dell'art. 28, comma 5°, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, apposito verbale nel quale dovranno essere specificate tutte le circostanze del fatto e le eventuali osservazioni del contravventore; tale verbale dovrà essere immediatamente trasmesso all'ente o al privato da cui dipendono ed al dirigente coordinatore della Ripartizione faunistico-venatoria della provincia in cui è stata accertata la violazione. Poiché il potere di contestazione compete agli operatori che rivestono la qualifica di agente di polizia giudiziaria, nell'ipotesi sopra cennata, non avendo le guardie giurate e le guardie particolari la qualifica di agente di polizia giudiziaria, non potranno procedere alla contestazione del verbale, per cui ai sensi dell'art. 14 della legge 24 novembre 1982, n. 689, dovrà procedersi, da parte del dirigente coordinatore della Ripartizione faunistico-venatoria, alla notifica al trasgressore degli estremi della violazione unitamente al processo dimostrativo per il calcolo delle sanzioni applicate sulla base del verbale redatto dalle guardie giurate e dalle guardie particolari, naturalmente nei termini di legge. La legge regionale n. 33/97, come modificata dalla legge regionale n. 15/98 - a far data dall'1 settembre 1998 - individua nella Ripartizione faunistico-venatoria l'organo competente all'irrogazione delle sanzioni amministrative, e, nel caso in cui nel verbale si riferisca di fatto delittuoso, alla redazione del rapporto alla competente autorità giudiziaria Omissis >>.

In buona sostanza nella circolare si sostiene che per l'accertamento di infrazioni amministrative coloro i quali non hanno qualifica di polizia giudiziaria non possono procedere alle relative contestazioni e se i verbali redatti da questo personale si riferiscono a fatti " delittuosi " questi verbali devono essere inviati, oltre che al proprio ufficio d'appartenenza, all'autorità amministrativa rappresentata dal dirigente della Ripartizione faunistico-venatoria . Secondo me è stata fatta un pò di confusione. Innanzi tutto c'è da dire che la legge 157/92 prevede ipotesi di infrazioni amministrative e di illeciti penali configurati quali contravvenzioni e non delitti e che l'art. 28 c. 5° della legge 157/92 si riferisce ad ipotesi di illeciti penali in quanto si cita il " contravventore" (ovvero colui che ha commesso una contravvenzione cioè un reato) e non il generico " trasgressore" . Invece per l'applicazione delle sanzioni amministrative la normativa in parola (art. 31 c. 6°) rimanda espressamente alla legge 689 del 1981 la quale dispone che all'accertamento ed alla contestazione di tali infrazioni sono preposti gli " organi addetti al controllo sull'osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro" e che tali accertamenti possono essere fatti anche dagli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria, i quali, oltre che esercitare i poteri indicati nei precedenti commi, possono procedere, quando non sia possibile acquisire altrimenti gli elementi di prova, a perquisizioni in luoghi diversi dalla privata dimora....

etc. . La citata legge dispone inoltre che la contestazione deve essere fatta , quando possibile , nell'immediatezza dei fatti .

La notifica della contestazione fatta dall'amministrazione interessata successivamente all'accertamento delle guardie comporta di fatto un onere in più per il cittadino che si vede costretto a pagare, oltre alla sanzione, anche le spese di notifica. Fin qui però , anche se scaturenti da motivazioni errate, potrebbe anche essere legittimo che un'autorità amministrativa emani disposizioni sul procedimento sanzionatorio amministrativo che gli compete. Non lo è quando questa si arroga il potere di disporre nella materia penale che compete solo alla legge dello Stato ed all'Autorità giudiziaria.

Amnesso e non concesso che le guardie giurate venatorie non abbiano la qualifica di agente di pg queste sono pur sempre pubblici ufficiali e la legge dispone che :

art. 361 c.p. (*Omessa denuncia di reato da parte del pubblico ufficiale*) è: "Il pubblico ufficiale, il quale omette o ritarda di denunciare all'Autorità giudiziaria o ad un'altra Autorità che a quella abbia obbligo di riferirne, un reato di cui ha avuto notizia nell'esercizio o a causa delle sue funzioni, è punito con la multa da euro 30 a euro 516. La pena è della reclusione fino ad un anno, se il colpevole è un ufficiale o un agente di polizia giudiziaria, che ha avuto comunque notizia di un reato del quale doveva fare rapporto. Le disposizioni precedenti non si applicano se si tratta di delitto punibile a querela della persona offesa".

Tutti gli addetti alla vigilanza venatoria, compreso le guardie giurate volontarie, a prescindere dal possesso o meno delle qualifiche di pg devono denunciare i reati di cui vengono a conoscenza all'A.G. e non ad un'Autorità amministrativa pena il rischio di commettere il reato di cui sopra. A tale proposito cito una sentenza della Corte di Cassazione :

<< L'obbligo di denuncia dei reati, posto a carico del pubblico ufficiale, non può essere soddisfatto mediante la presentazione della denuncia al Sindaco del luogo, anche se questi rivesta qualità di organo di pubblica sicurezza. L'obbligo in questione, infatti, non può essere rimesso ad altro pubblico ufficiale in quanto lo scopo dell'art. 361 c. p. è quello di assicurare una tempestiva conoscenza del reato da parte dell'Autorità Giudiziaria, scopo che verrebbe frustrato se i pubblici ufficiali potessero impunemente fidare l'un sull'altro nell'ottemperanza all'obbligo della denuncia (cfr. Cass. pen.,VI Sez. massima 902/1994 del 26-01-1994). >>

Quindi la procedura disposta in quella circolare , nella parte riguardante i fatti " delittuosi" (contravvenzionali) in materia di caccia, non solo è al di fuori delle competenze di una Regione ma addirittura rischia di essere illegale o quanto meno di porre il pubblico ufficiale (la guardia giurata venatoria) nella condizione di commettere un reato.

Gli illeciti in materia ambientale .

Gli illeciti amministrativi

In materia di tutela dell'ambiente , della fauna ittica e selvatica, degli animali d'affezione e non, alcune violazioni di minore gravità sono considerate illecito amministrativo . Si tratta di violazioni che la legge punisce con sanzioni amministrative che sono sempre di natura pecuniaria e che in certi casi, previsti dalle leggi specifiche, sono comminate anche con sanzioni accessorie quali ad es. sospensioni o revoche di licenze, etc. . Il procedimento sanzionatorio amministrativo è sempre di competenza di una Autorità amministrativa, diversa a seconda dei casi (ad es. pesca - Comune ; caccia o ambiente - Provincia; tutela degli animali e del patrimonio zootecnico - Comune). In questi casi le guardie volontarie devono contestare l'infrazione direttamente al trasgressore e / o al responsabile in solido nell'immediatezza dei fatti , quando è possibile ed anche verbalmente (il responsabile in solido o solidale è ad es. il proprietario delle cose che servirono o furono destinate a commettere l'infrazione amministrativa o l'esercente la patria potestà del minore). Per la contestazione deve essere redatto un verbale apposito nei modi che vedremo più avanti. Il sequestro è consentito (anche alle guardie volontarie) nei casi previsti dalle leggi, dai regolamenti o quando disposto dall'Autorità amministrativa competente e sarà sempre e comunque un sequestro amministrativo

(da non confondere con quello penale) prodromico all'eventuale e successiva confisca. Il conseguente procedimento prende il nome di "contenzioso" tra il trasgressore e la competente amministrazione pubblica. Delle infrazioni amministrative nulla risulterà sul certificato penale. Dal punto di vista terminologico, nei casi di illecito amministrativo, si parlerà sempre di "infrazione amministrativa", di "sanzione amministrativa", di "sequestro amministrativo", etc. .

Gli illeciti penali


Gli illeciti penali, detti anche "reati", sono fatti che la legge punisce con sanzioni penali : ammenda e/o arresto per quelli di lieve entità definiti con il termine di contravvenzioni ; multa e/o reclusione per quelli più gravi definiti delitti. I reati sono accertati dalla polizia giudiziaria e sono sempre di competenza dell'Autorità giudiziaria che avvia un "procedimento penale" a carico del trasgressore dopo avere ricevuto la notizia del reato comunicata dalla pg o denunciata dal pubblico ufficiale o da qualsiasi cittadino. In questi casi le guardie giurate volontarie con funzioni di pg redigono verbali previsti dal Codice di Procedura Penale (di accertamento, di identificazione degli autori del reato etc..) e li trasmettono senza ritardo alla Procura della Repubblica competente unitamente alla denuncia o comunicazione di notizia di reato. Il sequestro penale delle cose pertinenti il reato è consentito anche alle guardie volontarie nei casi di flagranza, allorquando si possieda almeno la **qualifica** (o le funzioni) di agenti di pg. In materia di bracconaggio e protezione degli animali , allo stato attuale ed in via del tutto cautelativa, si suggerisce al responsabile del nucleo provinciale di prendere preliminarmente contatti con la locale Procura della Repubblica per avere opportune direttive, in tal senso, di carattere generale. Tuttavia è bene inoltre contattare di volta in volta il Procuratore reperibile per avere indicazioni di merito caso per caso (ogni procura è dotata di un numero telefonico di reperibilità).

Occorre precisare che il sequestro non è un atto obbligatorio e che nei casi di flagranza solo gli ufficiali di pg possono procedere ai relativi atti. Tuttavia si deve tenere presente che l'art.113 delle disposizioni attuative del c.p.p. (codice di procedura penale) stabilisce che nei casi di urgenza o quando vi è pericolo della dispersione delle fonti di prova o nel caso si ravvisi la necessità di impedire la prosecuzione del reato il sequestro in flagranza può essere operato anche dagli agenti di pg .


In sintesi

E' estremamente importante , per attuare una corretta procedura, che le guardie volontarie inquadrino sin dall'esordio il tipo di illecito che é stato commesso . Gli illeciti amministrativi seguono un procedimento del tutto diverso e distinto da quello con cui vengono trattati gli illeciti penali. I primi seguono un iter procedurale stabilito dalla legge n°689 del 24-11-1981 e dalle leggi speciali in materia e l'Autorità di riferimento è sempre quella amministrativa competente a seconda dei casi (Comune , Provincia , Regione, Prefettura , etc ...) mentre i reati seguono un iter stabilito esclusivamente dal Codice di Procedura Penale e l'Autorità competente è sempre e soltanto quella giudiziaria (Procura della Repubblica presso il Tribunale).

IL SISTEMA DEGLI ILLECITI AMMINISTRATIVI



IL SISTEMA DEGLI ILLECITI PENALI



Il procedimento sanzionatorio amministrativo : nozioni

Accertamento e contestazione delle infrazioni amministrative

La legge 24 novembre 1981 n. 689 rappresenta la norma quadro che regola il procedimento per l'accertamento, la contestazione e l'applicazione delle sanzioni per le infrazioni amministrative .

Nei casi di accertamento di illecito amministrativo possono presentarsi almeno due tipiche situazioni : l'accertamento e contestazione diretta (nell'immediatezza del fatto) e / o l'accertamento e conseguente contestazione a seguito di indagini amministrative (ad es. nei casi di non immediata reperibilità del trasgressore oppure a seguito di ulteriori accertamenti presso uffici competenti) .

Nel primo caso la guardia volontaria contesterà direttamente sia al trasgressore che al responsabile in solido (se esiste) l'infrazione commessa . Compilerà sul posto un verbale di accertamento e contestazione dove devono essere indicati : l'organo di appartenenza dei verbalizzanti, i nominativi delle guardie e la loro qualifica; la data , l'orario , la località dove è avvenuta l'infrazione; tutti i dati identificativi del trasgressore e del solidale (se esiste); una sintetica descrizione dei fatti cui le guardie hanno accertato (per percezione diretta) astenendosi dall'aggiungere commenti o valutazioni personali; la normativa violata e la sanzione prevista; eventuali dichiarazioni sintetiche del trasgressore; le modalità di estinzione dell'obbligazione ; l'indicazione dell'Autorità amministrativa competente a ricevere scritti difensivi; le firme degli agenti verbalizzanti e quelle del trasgressore o del solidale. Una copia del verbale si consegna al trasgressore (o al solidale). In caso di rifiuto si annota sul verbale che il trasgressore si rifiuta di firmare e non se ne consegna la copia .

Il verbale verrà successivamente e quanto prima consegnato al proprio ufficio di appartenenza che provvederà ad inoltrarlo alla competente Amministrazione. Nella seconda ipotesi (ovvero nei casi in cui non è possibile effettuare la contestazione diretta ma è noto il trasgressore o il responsabile in solido) la guardia volontaria può redigere il verbale anche in un secondo tempo citando sul verbale stesso i motivi per cui non è stata possibile la contestazione immediata. Il verbale sarà inoltrato all'Amministrazione competente e notificato al trasgressore ed al solidale entro i termini di legge . Salvo accordi con le Amministrazioni competenti per la notifica del verbale ci si può avvalere degli ufficiali giudiziari .

Il sequestro amministrativo

Il sequestro amministrativo si opera solo nei casi di infrazione amministrativa e quando previsto.

In base alle disposizioni della legge n.689 del 24 Novembre 1981 è previsto il sequestro amministrativo delle cose che servono o furono destinate a commettere l'infrazione o i prodotti dell'infrazione stessa. Il sequestro non è obbligatorio ma è necessario nei casi in cui è prevista la confisca. La confisca viene applicata dall'Autorità amministrativa competente ed è obbligatoria per le cose che costituiscono il prodotto dell'infrazione stessa e comunque di quelle cose la cui fabbricazione, detenzione, uso, porto e alienazione costituisce infrazione amministrativa . In queste ipotesi la guardia volontaria sottopone a sequestro le cose che servono o furono destinate a commettere l'infrazione ovvero i prodotti dell'infrazione stessa. All'uopo redige un verbale di sequestro amministrativo dove sono elencate e descritte con precisione le cose sequestrate. Queste possono essere lasciate in custodia al trasgressore stesso o ad altra persona oppure requisite dalla guardia e successivamente depositate presso l'Amministrazione competente. E' necessario sottolineare che il sequestro può comportare anche delle responsabilità per chi lo opera . Prendiamo un caso di sequestro di fauna viva (ad es. uccelli da richiamo non autorizzati): se la guardia li requisisce e mettiamo che durante il trasporto verso l'ufficio competente essi muoiono ne può scaturire una responsabilità da parte dell'agente. In questo caso è consigliabile che gli animali siano sottoposti a sequestro e lasciati in custodia al proprietario stesso che ne sarà responsabile legalmente e li dovrà tenere a disposizione dell'autorità competente. Le cose sequestrate devono essere munite di un sigillo dell'organo accertatore . Il corretto procedimento di sequestro amministrativo è stabilito dalle disposizioni della legge n. 689/81 e da quelle del d.p.r. n. 571 del 22-7-1982 .

Altri atti amministrativi di competenza degli organi addetti al controllo .

Le disposizioni generali contenute nell'art.13 della legge 689/81, valide per l'accertamento di ogni tipo di infrazione amministrativa, stabiliscono che gli organi addetti al controllo possono assumere informazioni e procedere a ispezioni di cose e di luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici e ad ogni altra operazione tecnica. Lo stesso articolo consente altresì, come abbiamo già visto, il sequestro delle cose che possono formare oggetto di confisca da parte dell'Autorità competente. Le guardie volontarie (in quanto organo addetto al controllo) quindi possono eseguire rilievi descrittivi e tecnici, possono effettuare fotografie (ad es. di una discarica abusiva), assumere informazioni da privati o presso uffici, eseguire ispezioni. Attenzione , l'ispezione non è una perquisizione. Questo atto consiste nel prendere visione delle cose o dei luoghi nello stato in cui si trovano senza possibilità di effettuare una ricerca come nel caso della perquisizione. Generalmente l'ispezione è possibile solo con il consenso dell'altra parte, al contrario della perquisizione che può essere eseguita d'autorità anche in caso di rifiuto dell'interessato. Alcuni esempi di ispezione possono essere i seguenti : controllo del numero o del tipo di cartucce contenute nel fucile del cacciatore , controllo della fauna abbattuta , controllo dei richiami , controllo del pescato , controllo dei mezzi di pesca , controllo dello stato di detenzione di animali , etc.... . Un'altra azione consentita alle guardie è quella di potere effettuare fotografie dei luoghi o delle cose attinenti all'illecito. Questa pratica può essere un'ottima fonte di prova anche nei casi di illecito penale. Le misure , i controlli (o ispezioni) , i rilievi fotografici effettuati possono essere verbalizzati . Come già accennato ai fini dell'accertamento delle infrazioni amministrative le guardie possono inoltre acquisire informazioni da persone, da pubblici uffici etc. : ad esempio dell'esistenza di un'autorizzazione che consenta al soggetto il deposito provvisorio di rifiuti se ne può chiedere notizia al competente ufficio provinciale. Se a seguito delle attività di cui sopra scaturirà l'esistenza di un'infrazione amministrativa allora la guardia potrà redigere il verbale di contestazione nei modi precedentemente descritti ed inoltrarlo all'amministrazione competente per la notifica e l'applicazione della sanzione . Nel caso in cui la contestazione e la conseguente redazione del verbale avvengano nell'immediatezza dei fatti la consegna di copia del verbale stesso nelle mani del trasgressore o del responsabile in solido sono da considerare valide ai fini della notifica del procedimento stesso. Nel caso il verbale venga redatto successivamente, qualora la notifica non spetti all'amministrazione competente , è necessario avvalersi dell'Ufficiale giudiziario per espletare la notificazione sia al trasgressore che al solidale (quando esiste) .

Il procedimento penale : nozioni .

Accertamento dei reati ed atti di competenza delle guardie volontarie

Il Codice di procedura penale contiene le disposizioni sul procedimento penale.

Teniamo presente, come già visto, che le guardie volontarie nel compimento dei loro doveri rivestono la qualità di Pubblici Ufficiali che sussiste a prescindere dal possesso o meno della qualifica o delle funzioni di agenti di polizia giudiziaria o amministrativa. Nella veste di P. U. essi hanno l'obbligo di denunciare all'Autorità giudiziaria i reati di cui vengano a conoscenza a causa o durante il loro servizio. Come già visto alcune tipologie di guardie volontarie hanno anche qualifiche o funzioni di polizia giudiziaria. Da questa situazione ne deriva che il modo di procedere presenterà delle differenze a seconda dei casi. In materia di pesca e tutela dei corpi idrici le guardie giurate dovranno operare tutti gli atti previsti dal codice di procedura penale quali agenti di pg . In materia di bracconaggio , tutela ambientale e salvaguardia delle produzioni agricole essi dovranno compiere gli atti dovuti limitatamente alle parziali funzioni di pg derivanti dalla legge 157/92 . Le guardie giurate zoofile potranno operare con funzioni di agenti di p.g. limitatamente all'accertamento e repressione dei reati contro gli animali . E' stata sottolineata la parola "dovranno" per rimarcare il concetto che ai Pubblici Ufficiali corre l'obbligo di denunciare i reati di cui vengono a conoscenza a causa del loro servizio . E' bene tenere presente che nel caso in cui il P.U. non ottemperi al proprio dovere si può configurare a suo carico il reato di omissione di atti d'ufficio o di omessa denuncia .

Attenzione: pur dovendo precisare che tutte le guardie volontarie, possono verbalizzare solo quanto di loro competenza specifica e da tener conto che , in quanto pubblici ufficiali, esse hanno l'obbligo

della denuncia per tutti i reati perseguibili d'ufficio di cui vengano a conoscenza nell'esercizio o a causa delle loro funzioni .

I compiti delle guardie volontarie con qualifica o funzioni di polizia giudiziaria .

La polizia giudiziaria .

Come già accennato in precedenza si rileva che solitamente (ad esclusione di casi particolari) gli organi di vigilanza o, per meglio dire, di polizia (intesa in senso lato) svolgono funzioni sia di polizia amministrativa che di polizia giudiziaria. A differenza di quella amministrativa (tipicamente preventiva) la funzione di polizia giudiziaria è caratterizzata da una peculiarità tipicamente repressiva.

Laddove l'impegno preventivo fallisce e si verifica un reato, l'organo di vigilanza interviene con funzione di polizia giudiziaria per reprimere il reato ormai avvenuto, per assicurare alla giustizia i responsabili e per limitare gli effetti negativi del reato stesso. In questo contesto le sue funzioni sono descritte all'art. 55 del codice di procedura penale ed essendo il c.p.p. una legge di valenza generale esse valgono per ogni tipo o fattispecie di reato compreso quelli previsti dalle leggi speciali .

art. 55 c.p.p. :

“ 1- La polizia giudiziaria deve, anche di propria iniziativa, prendere notizia dei reati, impedire che vengano portati a conseguenze ulteriori, ricercarne gli autori, compiere gli atti necessari per assicurare le fonti di prova e raccogliere quant'altro possa servire per l'applicazione della legge penale. 2- Svolge ogni indagine e attività disposta o delegata dall'autorità giudiziaria .

3- Le funzioni indicate nei commi 1 e 2 sono svolte dagli ufficiali e dagli agenti di polizia giudiziaria . “

Questo è il contesto generale di operatività della pg. Vediamo ora quali sono gli atti dovuti e consentiti alle guardie volontarie che hanno qualifica di agenti di polizia giudiziaria. In questo caso il campo si restringe alle sole guardie giurate ittiche e zoofile (o laddove riconosciute con funzioni di pg anche a quelle venatorie) e solo in relazione ai reati di loro competenza .

Nella flagranza di reato le guardie con funzioni di polizia giudiziaria procedono alla identificazione del trasgressore, lo invitano ad eleggere il proprio domicilio (dove perverranno tutte le comunicazioni relative alle fasi successive delle indagini) nonché a nominare un legale di fiducia e, quando sussistono le condizioni previste all'art.113 delle disposizioni attuative del c.p.p. (nei casi di particolare necessità e urgenza e se vi è pericolo che le cose , le tracce e i luoghi pertinenti al reato si alterino ,si disperdano o si modificano ed il Pubblico Ministero non può intervenire tempestivamente), possono procedere al sequestro penale delle cose pertinenti al reato, ad operare i necessari accertamenti e rilievi sullo stato delle cose e dei luoghi (art. 354 commi 2° e 3°) , procedere a perquisizione personale o locale quando hanno fondato motivo di ritenere che sulla persona si trovino occultate cose e tracce pertinenti al reato che possono essere cancellate o disperse (art. 352 c.p.p.) . Gli atti predetti si formalizzano con la redazione di un verbale (simile al modulo n. 3 per l'identificazione , elezione di domicilio e sequestro) ricordando che i verbali di sequestro e di perquisizione devono essere trasmessi al P.M. senza ritardo e comunque non oltre le 48 ore. Qualora gli agenti non avessero la certezza assoluta circa l'identità del contravventore colto nella flagranza di reato o qualora questi si rifiuti di fornire le proprie generalità essi hanno facoltà di accompagnarlo presso i propri uffici o presso il più vicino posto di polizia o di qualsiasi altra forza dell'ordine ed ivi trattenerlo per il tempo necessario all'identificazione e comunque non oltre le dodici ore. Dell'accompagnamento in ufficio per identificazione ne va dato avviso immediato al P.M. di turno (anche telefonico) e redatto un apposito verbale che verrà inviato senza ritardo alla Procura della Repubblica territorialmente competente (art. 349 c.p.p.) . Gli agenti di polizia giudiziaria possono inoltre procedere alla identificazione delle persone che sono in grado di riferire circostanze utili ai fini delle indagini e da queste ricevere sommarie informazioni (ad esclusione della persona indagata dalla quale gli agenti possono solo ricevere dichiarazioni spontanee ai sensi art.350 comma 7° c.p.p.) secondo quanto disposto dall'art.351 del c.p.p. redigendo un apposito verbale (simile al modulo 5) . Una volta completati i primi accertamenti la polizia giudiziaria comunica al P.M. il reato senza ritardo con una “ comunicazione di notizia di reato “ ai sensi dell'art.347 del c.p.p. (vedere lo schema tipo 8) inoltrandola unitamente ai verbali . Da ricordare che la comunicazione di reato, così come la denuncia, devono essere inoltrate alla Procura anche quando il responsabile o i responsabili sono al

momento ignoti. La documentazione delle attività di polizia giudiziaria consta nella redazione di “annotazioni “ o di “ verbali “. Le annotazioni sono documenti che riportano sommariamente gli atti compiuti dalla pg o notizie che questa acquisisce non per via diretta; i verbali sono documenti che attestano gli atti direttamente compiuti dalla pg e che riportano in maniera pedissequa ogni particolare ed ogni fatto accaduto dinanzi al P.U.. L’art. 357 del c.p.p. stabilisce che deve essere redatto verbale di : a- denunce e istanze presentate oralmente da terzi; b- dichiarazioni spontanee rese dalla persona indagata; c- informazioni assunte da persone informate sui fatti; d- perquisizioni e sequestri; e- operazioni e accertamenti previsti dagli art. 349,.....,354 (identificazioni , accertamenti sui luoghi e sulle cose); f - atti che descrivono fatti e situazioni eventualmente compiuti sino a che il P.M. non ha impartito le direttive .

In materia di caccia le guardie venatorie volontarie possono compiere gli atti previsti all’art.28 comma 5° della legge 157 / 92. In relazione ai reati contemplati nella predetta legge (art. 30) le guardie venatorie possono procedere alla redazione di verbali conformi alla normativa vigente e cioè : di identificazione ed elezione di domicilio, assunzione di informazioni, ricezione di dichiarazioni spontanee etc.. . Cautelarmente non operano il sequestro penale delle armi e della selvaggina o perquisizioni in flagranza , salvo disposizioni diverse impartite dalla Procura della Repubblica locale. Per il sequestro possono chiedere l’intervento delle forze dell’ordine. Teniamo presente che in materia di bracconaggio il sequestro non ha semplicemente fini probatori ma è soprattutto funzionale all’impedimento della prosecuzione del reato. La prova che il reato è stato commesso è contenuta nei verbali prodotti dai pubblici ufficiali .

Recita in tal senso la sentenza n.1006 del 15 Febbraio 1999 della corte di Cassazione

<<.....il principio secondo il quale il verbale di accertamento fa fede fino a querela di falso circa l’attestazione dei fatti accaduti sotto la diretta percezione del Pubblico Ufficiale senza margini di valutazione soggettiva comporta che tali atti non possano legittimamente essere smentiti da una eventuale prova testimoniale di segno contrario dovendo, per converso, l’opponente ricorrere pregiudizialmente al procedimento di cui agli artt. 221 e seguenti del c.p.c. (proposta di querela di falso) .>> .

Tutto ciò significa che quanto affermato dalla guardia (che è un P.U.) nel verbale (per fatti accaduti alla sua presenza, acquisiti per percezione diretta e non per valutazioni o impressioni personali) è vero fino a prova contraria e ciò costituisce prova in giudizio .

Molte Procure della Repubblica, in materia di qualifica o funzioni delle guardie venatorie volontarie, hanno assunto proprio l’orientamento della Corte di Cassazione emesso con la sentenza n.1151 del 1-4-1998 precedentemente indicata ed hanno disposto che le predette guardie a compiano tutti gli atti di competenza degli agenti di pg. In questi casi , confortati da una direttiva possibilmente scritta della Procura competente per territorio, anche le guardie venatorie volontarie possono operare quali agenti di polizia giudiziaria .

La redazione dei verbali .

La stesura dei verbali è operazione importante a cui la guardia volontaria deve prestare particolare attenzione sia che si tratti di un verbale di tipo amministrativo sia che si tratti di un verbale in materia penale. Anche se a volte le condizioni ambientali e operative sono difficili è necessario lasciare da parte la fretta. I verbali redatti da Pubblici Ufficiali sono atti pubblici su cui si basa il procedimento successivo e costituiscono fonte di prova valida in giudizio fino a querela di falso. Tutti gli atti redatti dalle guardie ed in particolare i verbali devono essere compilati in modo tale da porre l’Autorità cui sono destinati nella condizione di vedere, attraverso la lettura del verbale, la situazione che il P.U. ha percepito egli stesso . I verbali devono essere come una sorta di fotografia o di filmato della scena , trascritti su carta.

Occorre inoltre fare una considerazione : le tipologie e le finalità dei verbali sono molteplici ed anche se solitamente vengono forniti moduli prestampati, adatti per le casistiche più frequenti, è necessario che un buon agente sia in grado di redigere un verbale in modo corretto e completo anche senza l’utilizzo dei moduli perché è impensabile ed economicamente oneroso dotarsi di verbali preconfezionati per ogni tipo di illecito o situazione. Più avanti ne riportiamo solo alcuni esempi sia di tipo “amministrativo “ che di tipo “penale”. E’ bene ricordare che nel verbale devono essere descritti pedissequamente i fatti cui la guardia ha assistito o gli atti da questa compiuti astenendosi dall’aggiungere commenti, impressioni o valutazioni personali (a differenza delle “annotazioni di pg “ dove l’attività svolta può essere descritta anche

sommariamente) e comunque descrivere , oltre che le operazioni compiute, soltanto i fatti e le cose cui la guardia ha visto o sentito per percezione sensoriale diretta .

Gli atti irripetibili .

Nel procedimento penale la documentazione dell'attività della pg segue due diversi percorsi a seconda se è "verbalizzata " o " annotata " . Le prove si formano generalmente durante la fase dibattimentale nel contraddittorio delle parti (durante il cosiddetto processo). Gli atti compiuti precedentemente – durante le indagini preliminari – non possono essere utilizzati come fonte di prova ai fini della decisione del giudice; finiscono quindi nel fascicolo di parte del P.M. ed hanno un uso limitato. Fanno eccezione gli atti irripetibili proprio in ragione dell'impossibilità della loro ripetizione durante il dibattimento in aula . Sono considerati atti irripetibili quelli che nel compiersi consumano il loro oggetto : ad es. sequestri, perquisizioni, ispezioni , accertamenti) . Gli atti irripetibili anche se compiuti dalla pg o dal P.M. nelle fasi di indagine preliminare formano piena prova e vengono acquisiti nel fascicolo d'ufficio a disposizione del giudice per il dibattimento . Da questa utilizzazione privilegiata discende che gli atti irripetibili della pg devono essere documentati non mediante semplice annotazione bensì mediante un verbale .

SEGUONO ESEMPI DI MODULISTICA

VERBALE n° _____ / _____ DATA _____

ACCERTAMENTO E CONTESTAZIONE (artt.13 e 14 legge n.689/81)

TRASGRESSORE	Cognome e nome..... nato a prov..... il e residente nel Comune diprov..... indirizzo come risulta da documento n° rilasciato da in data
---------------------	--

OBBLIGATO IN SOLIDO	Cognome e nome..... nato a prov..... il e residente nel Comune diprov..... indirizzo come risulta da documento n° rilasciato da in data solidale in quanto: <input type="checkbox"/> proprietario della cosa utilizzata per commettere l'infrazione <input type="checkbox"/> genitore responsabile della vigilanza del minore <input type="checkbox"/> altro :
----------------------------	---

VIOLAZIONE	estremi della norma violata : articol sanzione amministrativa pecuniaria edittale : minimo € massimo € (in cifre) prevista da sanzioni accessorie previste da
-------------------	---

FATTO , DATA e LOCALITA'	I_sottoscritt_ in qualità di guardie giurate eco-zoofile con qualifica di in data alle ore in località Comune di ha_____ accertato che la persona sopra generalizzata quanto sopra costituisce violazione alla norma indicata per cui <input type="checkbox"/> si è proceduto a contestazione immediata <input type="checkbox"/> non si è potuto procedere a contestazione immediata perché
---------------------------------	---

DICHIARAZIONI	il trasgressore spontaneamente dichiara
----------------------	---

AVVERTENZE e MODALITA' DI ESTINZIONE

Gli obbligati per la presente violazione possono avvalersi della facoltà prevista all'art.16 della L.689/1981 effettuando, entro 60 gg. dall'avvenuta contestazione o notificazione , il pagamento in misura ridotta della somma pari a Euro cifre lettere sul cc. postale intestato

Ai sensi dell'art.18 della L.689/1981 l'interessato, entro 30 gg. dall'avvenuta contestazione o notificazione della violazione, può fare pervenire all'autorità competente scritti difensivi e documenti o chiedere altresì di essere sentito sulla medesima. A

fatto , letto, confermato e sottoscritto

il trasgressore si rifiuta di sottoscrivere, ritenendosi pertanto notificato ai sensi dell'art.138 c.p.c

i verbalizzant_

TRASGRESSORE

Cognome e nome..... nato a prov.....
 il e residente nel Comune diprov.....
 indirizzo come risulta da documento
 n° rilasciato da in data

PROPRIETARIO DEI BENI

Il trasgressore dichiara che i beni oggetto del sequestro risultano di proprietà : sua propria della sottonotata persona :
 Cognome e nome..... nato a prov.....
 il e residente nel Comune diprov.....
 indirizzo
 nella sua qualità di

FATTO

I_sottoscritt_ guardie giurate ittiche - venatorie
 in data alle ore in località
 Comune di ai sensi di legge (artt. 13 - 19 L.689/1981) ha_____ proceduto al sequestro delle cose sotto specificate, trovate in disponibilità della persona sopra generalizzata, obiettivamente connesse all'_infrazione_' di legge accertat_ e contestat_ al medesimo con separato verbale di accertamento e contestazione n° del

OGGETTO DEL SEQUESTRO

Elenco e descrizione (quantità e qualità) delle cose formanti oggetto del sequestro in quanto : mezzi utilizzati per commettere l'infrazione
 prodotti dell'infrazione stessa cose la cui detenzione costituisce infrazione amministrativa

 quanto dettagliato in separato ed allegato elenco che fa parte integrante del presente verbale .

CUSTODIA DEI BENI

Alla custodia delle cose sequestrate si è provveduto per la successiva consegna all'Ufficio preposto tramite affidamento in custodia al ___ Sig.____
 Cognome e nome..... nato a prov.....
 il e residente nel Comune diprov.....
 indirizzoche viene reso edotto degli obblighi e responsabilità di legge (DPR 571/1982) . Al fine di assicurare le cose sottoposte a sequestro sono state adottate le cautele sotto descritte :

AVVERTENZE

Gli interessati possono , anche immediatamente, proporre opposizione all'Autorità competente . Possono altresì proporre istanza di restituzione delle cose sequestrate alla medesima Autorità, dimostrando di averne diritto, previo pagamento delle spese di custodia, salvo che si tratti di cose soggette a confisca obbligatoria (art.19 L.689/1981).
 Autorità competente : _____

fatto , letto, confermato e sottoscritto

IL TRASGRESSORE

 IL CUSTODE

 I_ VERBALIZZANT_

Intestazione ente o ufficio d'appartenenza

VERBALE DI ISPEZIONE

n° data

In data alle ore in luogo

..... nel Comune di

i sottoscritt_____

in qualità di guardie giurate in servizio presso l'ente in intestazione con qualifica di

coadiuvat da

a seguito di richiesta / autorizzazione dell'Autorità giudiziaria come da atto n° del

in riferimento a

si sono qualificati al..... sig..... nat... il

a e residente a

all'indirizzo

e dopo avere dichiarato alla persona sopra indicata il motivo della ispezione e reso edotta la stessa di potersi avvalere della presenza di persona di propria fiducia

hanno proceduto all'ispezione di

ed hanno constatato quanto appresso :

Si precisa che durante l'ispezione i verbalizzanti si sono limitati a constatare i luoghi e le cose nello stato in cui si trovavano senza effettuare alcuna ricerca o fruga .

Il presente verbale consta di n° pagine ed è stato redatto in n° copie .

Fatto , letto, confermato, chiuso e sottoscritto in data alle ore

l'interessat

i verbalizzant

.....

.....

n° _____ del _____

Intestazione ente o ufficio d'appartenenza

VERBALE di ACCOMPAGNAMENTO in UFFICIO per IDENTIFICAZIONE

A carico di : **Cognome e nome**.....

In data alle ore in luogo

..... nel Comune di

i __ sottoscritt__

in qualità di guardie giurate in servizio presso l'ente in intestazione con qualifica di

coadiuvat__ da

a seguito di

.....
.....
.....
.....

hanno richiesto alla persona sotto generalizzata di fornire le proprie generalità e ad es. non essendo lo stesso in grado di fornire le proprie generalità ovvero essendosi rifiutato di fornire le proprie generalità ; avendo lo stesso fornito generalità sulle quali i verbalizzanti avevano ragionevole motivo di sospettare la falsità ; oppure : avendo lo stesso fornito le proprie generalità e non avendo potuto (o voluto) mostrare un documento d'identità per cui i verbalizzanti avevano ragionevole motivo di dubbio

I verbalizzanti hanno invitato la persona a seguirli presso ad es. il proprio ufficio ; la vicina caserma dei CC di per poter procedere alla sua identificazione . I verbalizzanti danno atto di avere avvisato alle ore nell'immediatezza dei fatti il PM competente nella persona del dott. dal quale hanno ricevuto le seguenti disposizioni

.....
.....
.....
.....

I verbalizzanti hanno quindi proceduto all'identificazione della persona mediante

Che risultava essere il / la sig.

Nat. il a

E residente a indirizzo

Di professione

Alle ore del giorno terminate le operazioni di identificazione l'interessato è stato rilasciato e ne stata data notizia al PM precedentemente informato .

(eventualmente) Per il rifiuto di fornire le proprie generalità (ovvero: per avere fornito generalità false) seguirà denuncia alla competente A.G. .

fatto , letto, confermato, chiuso e sottoscritto alle ore Del giorno

l'identificat__

__ I __ intervenut__

i __ verbalizzant__

.....

.....

.....

Intestazione ente o ufficio d'appartenenza

VERBALE D'IDENTIFICAZIONE ED ELEZIONE DI DOMICILIO n° _____ del _____

A carico di :

Cognome e nome nat_ a prov.....
il e residente nel Comune di prov.....
indirizzo come risulta da documento
n° rilasciato da in data
ovvero identificato mediante

In data alle ore in luogo
nel Comune di
i __ sottoscritt__
in qualità di guardie giurate in servizio presso l'ente in intestazione con qualifica di
coadiuvat__ da
ha _____ provveduto ad identificare la persona in rubrica perché :

Si da atto che la persona identificata , resa edotta della facoltà di legge , liberamente RINUNCIA / DICHIARA di farsi assistere da persona di propria fiducia :
Sig. _____

ELEZIONE DEL DOMICILIO : la persona identificata , invitata ad eleggere il proprio domicilio, dichiara :

<< Eleggo domicilio presso >>

NOMINA DEL DIFENSORE : avvisata della facoltà la persona identificata NOMINA / SI RISERVA DI NOMINARE il difensore di fiducia :

Avvocato del foro di

Si da atto che il presente verbale è stato redatto in n° copie di cui una rilasciata all'identificat__ che sottoscrive per ricevuta .

Fatto, letto, chiuso e sottoscritto in data alle ore

LA PARTE

__L__ INTERVENUT__

I__ VERBALIZZANT__

Le annotazioni di pg .

L'esperienza in materia di vigilanza "ambientale" insegna che le cosiddette annotazioni della pg possono essere particolarmente utili . E' una forma di documentazione degli atti di pg antitetica al verbale vero e proprio e vi si ricorre nei casi in cui non è possibile verbalizzare . Le annotazioni sono utilizzabili essenzialmente in relazione a dichiarazioni che vengono rese alla pg in modo sommario. Dalle annotazioni devono risultare i contenuti delle dichiarazioni e la descrizione delle attività della pg in modo riassuntivo e sintetizzato purché veritieri nel senso logico voluto dal dichiarante . Mentre il verbale consiste nella pedissequa trascrittura frase per frase delle dichiarazioni rese o la minuziosa descrizione degli atti compiuti dalla pg , le annotazioni consistono nel sintetizzare il senso logico delle dichiarazioni originali dell'interessato rispecchiandone il senso generale . Le annotazioni vengono poste a disposizione del P.M. . e non entreranno nel fascicolo del dibattimento.

Nella pagina seguente è riportato uno schema tipo di annotazione.

La comunicazione di notizia di reato .

Ogni organo di polizia giudiziaria è obbligato a trasmettere al P.M. , senza ritardo , ogni notizia di reato della quale sia venuto a conoscenza . In casi di particolare urgenza la comunicazione può essere data anche per via telefonica immediatamente . La comunicazione di reato è una dettagliata esposizione dei fatti così come si sono svolti . E' un atto molto importante in quanto costituisce il primo contatto che pone il Pubblico Ministero a conoscenza di un fatto costituente reato mettendolo nella condizione di decidere ogni azione più appropriata circa la direzione delle indagini. La comunicazione di notizia di reato deve contenere almeno : a- le indicazioni del giorno e dell'ora dell'acquisizione della notizia di reato ; b- l'esposizione dettagliata dei fatti ; c- l'indicazione delle fonti di prova già note (ad es. il sequestro operato dalla pg in flagranza) e di eventuali altre fonti di prova , da acquisire , considerate utili ai fini delle indagini ; d- le indicazioni di quando si sono svolti i fatti ; e- le indicazioni utili ai fini dell'identificazione degli autori del reato , dei testimoni , etc. . La comunicazione di notizia di reato deve essere intesa e redatta come se fosse una fotografia scritta dei fatti accaduti ed è importante, per quanto riguarda la peculiarità degli illeciti in materia ambientale, che contenga anche tutti quegli elementi di premessa o di contorno e quelli descrittivi che il P.M. non può conoscere , perché non era presente ai fatti , e che lo proiettino mentalmente nei luoghi per fargli intuire il teatro e lo svolgimento dei fatti come se fosse stato presente . La comunicazione di reato va trasmessa anche nel caso che l'autore o gli autori del reato siano al momento ignoti .

Questo atto di p.g. viene utilizzato principalmente nel caso che la scoperta del reato è stata effettuata per acquisizione diretta dall'organo di p.g. di reati perseguibili d'ufficio.

Negli altri casi (ad es. per segnalazione di terzi di reati perseguibili d'ufficio) si utilizza normalmente la "denuncia" .

Nella pagina seguente è riportato uno schema di comunicazione di notizia di reato (schema tipo 8) .

Intestazione ente o ufficio d'appartenenza

Data _____

Oggetto : comunicazione di notizia di reato ex art. 347 c.p.p. a carico di :

sig nato il a

e residente a indirizzo

per violazione all'art. **della legge**

**Al signor Procuratore della Repubblica
Presso il Tribunale di**

Le scriventi guardie giurate con qualifica di di pg in servizio presso l'ente in intestazione comunicano di avere acquisito/acertato alle ore..... del giorno la seguente notizia di reato :(descrivere i fatti nei dettagli più importanti)

Comunicano inoltre che in seguito all'accertamento dell'illecito sopra esposto è stata individuata come persona nei cui confronti vengono svolte le indagini il sig..... nato a il e residente in

come risulta da verbale di identificazione allegato . (oppure : comunicano che al momento vengono svolte indagini per individuare gli autori del reato che al momento sono ignoti .) Ai fini di acquisire ulteriori elementi probatori per la ricostruzione dei fatti si precisa che sono in grado di riferire elementi importanti le seguenti persone : (oppure: Si precisa che al momento non sono state individuate persone informate sui fatti.)

In allegato alla presente si trasmettono in verbali relativi agli atti da noi compiuti nell'immediatezza dei fatti e più precisamente : (ad es. verbale di identificazione – elezione di domicilio ; verbale di sequestro ; verbale di accompagnamento in ufficio per identificazione ; verbale di accertamento ; etc..)

Si resta in attesa di disposizioni operative significando a codesta Procura che sarà informata tempestivamente circa eventuali ulteriori notizie che acquisiremo negli sviluppi delle indagini .

Con ossequio .

Le guardie

La denuncia .

E' l'esposizione di fatti costituenti reato perseguibile d'ufficio . La denuncia è obbligatoria per tutti i reati perseguibili di ufficio di cui un Pubblico Ufficiale o un incaricato di pubblico servizio venga a conoscenza nell'esercizio o a causa della sua funzioni o del suo servizio. Il Pubblico Ufficiale che non svolge funzioni di polizia giudiziaria , quando viene a conoscenza di un reato deve informare per iscritto e senza ritardo il P.M. o un Ufficiale di polizia giudiziaria (ai sensi dell'art.331 del c.p.p.). In materia di beni ambientali , tenuto conto che il danno o il pericolo derivanti dal reato commesso investono interessi generali e diffusi , nella stragrande maggioranza dei casi si tratterà di reati perseguibili d'ufficio . La denuncia deve contenere l'esposizione degli elementi essenziali del fatto e indica la data dell'acquisizione della notizia nonché le fonti di prova già note . Contiene inoltre e quando è possibile le generalità , il domicilio e quanto altro valga per l'identificazione della persona ritenuta responsabile del reato , delle parti offese e di coloro che siano in grado di riferire su circostanze rilevanti ai fini delle indagini per la ricostruzione dei fatti . Come per la comunicazione di notizia di reato la denuncia è obbligatoria anche quando il reato è stato commesso da ignoti . **Gli organi di vigilanza che non hanno qualifica o funzioni di polizia giudiziaria ovvero per le fattispecie di reato inerenti a materie per le quali non possiedono le funzioni di pg** (gav – gev – guardie venatorie volontarie non considerate di pg dalla Procura locale) potranno utilizzare la formula della “denuncia “ per trasmettere la notizia di reato all'Autorità giudiziaria o ad un Ufficiale di pg .
Nella pagina seguente è riportato uno schema di denuncia.

Intestazione ente o ufficio d'appartenenza

Data _____

Oggetto : denuncia ex art. 331 c.p.p. a carico di :

sig nato il a
e residente a indirizzo
per violazione all'art. **della legge**

**Al signor Procuratore della Repubblica
Presso il Tribunale di**
(oppure ad es. : Al comandante della
Stazione Carabinieri di)

Le scriventi guardie giurate in servizio presso l'ente in intestazione denunciano a codesta Autorità giudiziaria
(oppure : a codesto spett.le Comando) che il giorno..... alle ore durante il normale servizio notavano una persona
che (descrivere i fatti dettagliatamente).....
.....
.....

Dopo esserci qualificati nei modi di legge si procedeva a rilevare le generalità della persona indicata che risultava essere :
sig.....nato il..... a..... e residente in..... identificato
mediante..... rilasciato il..... da.....
(oppure ad es.: la persona individuata fuggiva alla nostra vista quindi al momento risulta ignota) .

Si resta a disposizione per ogni ulteriore disposizione.

Con Ossequio .

Le guardie

Schema di domanda tipo per la richiesta di rilascio del decreto di nomina a guardia giurata zoofila da redigere su carta intestata .

(intestazione dell'associazione)

AL SIG.PREFETTO DI

Il sottoscritto..... presidente/delegato della sezione provinciale/comunale diquale associazione riconosciuta da (ai sensi della legge.....)

chiede

alla S.V. illustrissima che venga **rilasciato** il decreto di approvazione di nomina a guardia particolare giurata ex art. 138 del T.U.L.P.S. a favore del sig..... nato a..... il e residente in via.....nel Comune di

per vigilanza zoofila ai fini dell'applicazione delle leggi e dei regolamenti sulla protezione degli animali e la tutela del patrimonio zootecnico ai sensi della legge n. 611 del 12-6-1913 e succ. modifiche e della legge 20/7/2004 n.189) .

data

il presidente /delegato

Il sottoscritto aspirante sopra generalizzato dichiara di accettare i compiti sopra affidatigli che espletterà a titolo di volontariato per conto dell'associazione secondo il regolamento interno e le leggi vigenti.

In fede

l'aspirante guardia

Allegato : autocertificazione dell'interessato.

Esente bollo ai sensi l.266/91 (se l'associazione è iscritta all'albo regionale del volontariato)

Oggetto: autocertificazione allegata all'istanza di rilascio decreto di guardia giurata volontaria .

Il sottoscritto nato il..... a..... e
res. a..... in via.....

ai sensi dell'art.4 della legge n.15/1968 dichiara sotto la propria responsabilità quanto segue :

- di essere cittadino italiano
- di essere residente nel luogo indicato in premessa
- di essere celibe/coniugato
- di possedere titolo di studio di.....
- di essere agli effetti del servizio militare nella seguente posizione
- di provvedere all'istruzione dei figli minori (se li ha)
- di essere in possesso della carta d'identità n.....rilasciata dal Comune di..... in data.....di cui allega alla presente una copia .

che il proprio nucleo familiare è composto da :

- nata/o il a..... e residente a.....
- nata/o il a..... e residente a.....
- nata/o il a..... e residente a.....
- nata/o il a..... e residente a.....

data

In fede

Schema di domanda tipo per la richiesta di rilascio del decreto di nomina a guardia giurata ittica e/o venatoria da redigere su carta intestata .

(intestazione dell'associazione)

AL SIG.PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DI

Il sottoscritto..... presidente/delegato della sezione provinciale/comunale diquale associazione riconosciuta da (ai sensi della legge.....)

chiede

alla S.V. illustrissima che venga **rilasciato** il decreto di approvazione di nomina a guardia particolare giurata volontaria ex art. 138 del T.U.L.P.S. a favore del sig..... nato a..... il e residente in via.....nel Comune di

per le seguenti materie :

vigilanza ittica ai sensi dell'art. 31 R.D. n° 1604 dell' 8 ottobre 1931 ;

vigilanza venatoria ai sensi dell'art. 27 c.1 lett. b - legge 11 febbraio 1992 n. 157 (precisando in questo caso il possesso dell'attestato di abilitazione previsto o del possesso di decreto in data antecedente al 11-2-1992) .

data

il presidente /delegato

Il sottoscritto aspirante sopra generalizzato dichiara di accettare i compiti sopra affidatigli che espletterà a titolo di volontariato per conto dell'associazione secondo il regolamento interno e le leggi vigenti.

In fede

l'aspirante guardia

Allegato : autocertificazione dell'interessato.

Esente bollo ai sensi l.266/91 (se l'associazione è iscritta all'albo regionale del volontariato)



Ente giuridico - D.P.R. n. 922 del 14 agosto 1964
Member of W.S.P.A. – World Society for the Protection of Animals

COORDINAMENTO NAZIONALE GUARDIE ZOOFILIE